



Studio Legale  
P. le Dante n° 26 - TARANTO  
Tel./Fax 099/7364432 – 099/4520906  
Avv. Olga PERUGINI Avv. Nicola PETRINI

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

### **RICORRE**

Il [REDACTED] residente alla  
V [REDACTED] rappresentato  
e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Olga PERUGINI, Cod. Fisc. **PRGLGO66S58L049N**, tel./fax 0994520906 e 099/7364432, p.e.c. perugini.olga@oravta.legalmail.it, Nicola PETRINI, Cod. Fisc. **PTRNCL91C12L049Z**, tel/fax 0994520906 e 099/7364432, p.e.c. petrini.nicola@pec.it, entrambi del Foro di Taranto, con studio legale in Taranto, al P. le Dante n° 26, e Giuseppe PECORILLA, del foro di Roma, Cod. Fisc. **PCRGPP81A08H501T**, p.e.c giuseppepecorilla@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via in Lucina, n. 17 (Piazza San Lorenzo in Lucina 4), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe PECORILLA,

### **CONTRO**

- **Il Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*;

**nonché**

- **Il Ministero della Difesa – Centro di Selezione Marina Militare – Ancona – Commissione per gli Accertamenti Sanitari**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

Tutti rappresentati e domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato della sede di Roma, alla Via dei Portoghesi, n° 12.

### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

#### **Dei seguenti atti e provvedimenti:**

1. Provvedimento della Marina Militare – Centro di Selezione Marina Militare – Ancona – Commissione per gli Accertamenti Sanitari – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, datato 14.11.2024 e notificato in pari data (**All.1**), che giudica il [REDACTED] non idoneo all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, con la seguente motivazione: *“Inidoneo al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare per*
2. Decreto M\_D AB05933 REG2024 0067959 01-02-2024, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1554 VFP 4 nella Marina Militare, compreso il Corpo

delle Capitanerie di Porto, comprensivo dell'Appendice Marina (**All.2**), qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo rispetto ad una previsione che non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole e/o lesiva;

3. Ove occorra e per quanto di ragione, Decreto 4 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2014, serie generale n° 131, con il quale il Ministero della Difesa approva la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (**All.3**).
4. di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandonche non conosciuto.

#### **FATTO**

presentava, in data 26.02.2024, domanda (**All.4**) finalizzata ad accedere al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto (**cf. All.2**).

Pertanto, nell'ambito della procedura concorsuale indicata, al fine di vagliare la sussistenza dell'idoneità psico-fisica richiesta, veniva sottoposto alle previste visite mediche.

In questo contesto, veniva giudicato IDONEO agli accertamenti attitudinali quale VFP4 della Marina Militare (**All.5**).

Presentava, inoltre, certificazioni di idoneità sportiva agonistica rilasciati dalla Regione Puglia (**All.6**)

Successivamente, veniva sottoposto a visita medica presso il Centro di Selezione Marina Militare di Ancona, ove la Commissione per gli Accertamenti Sanitari lo giudicava erroneamente non idoneo in data 14.11.2024 (**cf. All.1**), con la seguente motivazione: *“Inidoneo al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare per determinazione della*

Siffatto Provvedimento, in quanto illegittimo, arbitrario e reso in spregio ai dettami normativi e giurisprudenziali è impugnato con il presente ricorso.

#### **DIRITTO**

**1. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI ED ERRONEA VALUTAZIONE, ESSENDO IL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ FONDATO SU FATTI INSUSSISTENTI O TRAVISATI, NONCHÈ PER OMESSA VALUTAZIONE DELLA**

- REALE SITUAZIONE DI FATTO. FALSA RILEVAZIONE DEI DATI PSICO-FISICI CON CONSEGUENZIALE ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE;**
- 2. ECCESSO/SVIAMENTO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICA APPLICAZIONE DEI CRITERI PREVISTI DAL BANDO DI RECLUTAMENTO E DALLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE E DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE, APPROVATA CON DECRETO 4 GIUGNO 2014, DEL MINISTERO DELLA DIFESA, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 9 GIUGNO 2014, SERIE GENERALE N° 131;**
- 3. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO, ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA DEL PROVVEDIMENTO.**
- 4. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**
- 5. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**
- 6. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ED UNIEUROPEI.**

La vicenda narrata in fatto presta il fianco a molteplici argomentazioni in ordine all'irragionevolezza posta a fondamento del Provvedimento che sancisce la non idoneità psico-fisica del \_\_\_\_\_ con contestuale esclusione dalla procedura concorsuale di reclutamento.

Difatti, gli avvenimenti che vedono partecipare il ricorrente presentano profili di singolarità che, nell'ottica del buon andamento della Pubblica Amministrazione, non possono certamente essere obliterati.

Preliminarmente, preme a questa difesa precisare che il Provvedimento di inidoneità si fonda su una diagnosi errata, in cui rinviene la genesi una valutazione non corretta del quadro psico-fisico del ricorrente, formulata ad opera della Commissione per gli Accertamenti Sanitari del Centro di Selezione Marina Militare di Ancona.

Invero, siffatto provvedimento, oggi impugnato con il presente ricorso, giudica il ricorrente *“Inidoneo al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare per determinazione della*

Il ricorrente viene giudicato non idoneo, nonostante gli vengano attribuiti coefficienti di idoneità tali da avere diritto alla prescritta idoneità per il Bando di Concorso al quale ha partecipato (**cf. All. 1**).

Difatti la motivazione per la quale il ricorrente viene giudicato inidoneo al reclutamento nella

Orbene, secondo la Commissione valutatrice siffatto valore indicherebbe univocamente l'abuso di alcool etilico da parte del \_\_\_\_\_ con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

Tale argomentazione risulta infondata dal punto di vista giuridico ed empirico e ciò sulla scorta delle ragioni che seguono.

In primo luogo, al fine di approdare ad un'analisi compiuta della vicenda, preme a questa difesa muovere le mosse dalla definizione della proteina in questione, così da individuare le cause che possono comportarne l'aumento all'interno dell'organismo.

Inoltre, a causa dello stress derivante dalle prove concorsuali, si è ritrovato a digiunare nei giorni antecedenti al prelievo.

Ha prestato servizio attivo presso l'Esercito Italiano, a far data dal 10.09.2018, e sino al dì 09.09.2021, conseguendo la valutazione di Eccellente (**All. 8**).

Ha sempre tenuto una condotta impeccabile, foriera di una volontà diretta al rispetto delle leggi statali.

Difatti, come sostenuto dal Dr. Giuseppe MORANO, specialista in materia ed espletante le funzioni di Consulente Tecnico presso il Tribunale di Taranto, il quale, nel proprio elaborato:

il Provvedimento di inidoneità inficia arbitrariamente ed illegittimamente i propri diritti, essendo infondato in fatto e diritto.

Nel caso di specie, la Commissione per gli Accertamenti Sanitari del Centro di Selezione Marina Militare di Ancona ha preso le mosse da una diagnosi errata, valutando erroneamente la reale situazione di fatto.

D'altronde, sarebbe totalmente contraddittorio concedere l'idoneità attitudinale ad un soggetto che viene successivamente

Inoltre, un'eventuale esclusione di tal tipo risulterebbe apertamente in contrasto con i principi costituzionali ed unieuropei.

In definitiva, con il Provvedimento di inidoneità reso dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari del Centro di Selezione Marina Militare di Ancona (**cf. All.1**) si esclude illegittimamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, sulla scorta di errori di valutazione perpetrati in sede di giudizio, che ne rendono illegittimo l'esito.

Viepiù, attese le sviste commesse nei confronti dell'odierno ricorrente, il Provvedimento

chance di ottenere una attività lavorativa, senza alcuna motivazione idonea a suffragio.

Invero, renderebbe vani gli sforzi dallo stesso sostenuti al fine di realizzare il proprio sogno, in ragione di presupposti paradossali, alla cui verifica lo stesso non ha partecipato in modo alcuno, rinvenendosi nel ricorrente un mero soggetto passivo della vicenda.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Quanto precede al fine di disporre C.T.U./Verificazione medica con visita diretta al fine di un'ulteriore valutazione medico-legale in relazione alla idoneità psico-fisica del ricorrente all'espletamento del servizio presso la Marina Militare Italiana.

Inoltre, si richiede a codesto Tribunale, di disporre l'acquisizione di tutti gli atti con cui si è giunti al provvedimento impugnato e, in particolare, eventuali documenti, schede tecniche dell'attrezzatura utilizzata, referti, certificazioni.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Le considerazioni innanzi esposte impongono la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia del provvedimento *de quo*, essendo evidente la sussistenza, nella questione che ci occupa, dei presupposti necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento *ex art. 55 c.p.a.*

Non occorre indugiare circa la presenza del *fumus boni iuris*, giacché i motivi esposti in ricorso per l'annullamento del provvedimento non possono che portare il Tribunale adito ad un giudizio positivo circa la fondatezza delle doglianze di illegittimità del provvedimento impugnato.

È evidente, inoltre, la presenza dell'ulteriore elemento del *periculum in mora*, giacché l'eventuale esecuzione del provvedimento avrebbe per il ricorrente conseguenze rilevanti in quanto determinerebbe l'esclusione definitiva dalla procedura concorsuale di reclutamento presso la Marina Militare per l'ammissione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il ricorrente subisce, dall'impugnato provvedimento, un danno per la mancata realizzazione del sogno della propria vita e un grave nocimento economico per sé e per la propria famiglia.

Tanto premesso,

### **SI CONCLUDE**

Voglia codesto On. le Tribunale Amministrativo Regionale

1. in via cautelare: sospendere i provvedimenti impugnati;
2. nel merito: accogliere il presente ricorso con ogni conseguente provvedimento.

Per tutte le ragioni di fatto, prima ancora che di diritto, innanzi esposte si fa espressa riserva di ogni altro diritto sostanziale e processuale, ivi compreso quello di produrre motivi aggiunti.

Si dimettono i documenti in narrativa indicati, con riserva di produzione di eventuale ulteriore documentazione non nota, né posseduta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Taranto/Roma, lì 11.01.2025

Avv. Olga PERUGINI      Avv. Nicola PETRINI      Avv. Giuseppe PECORILLA